



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Luigi Tirone	Giudice Relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 19 maggio 2023  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **19654/2019** promosso da:

██████████ nata in Iran il ██████████ con il patrocinio  
dell'Avv. Ivana STOJANOVA del Foro di Bologna

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che:

- con ricorso tempestivamente depositato, la ricorrente, cittadina dell'Iran nata ██████████, ha proposto opposizione avverso il provvedimento ██████████ dell'11.09.2019, notificato il 16.09.2019, col quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ha deciso di non accogliere la sua domanda di protezione internazionale e di riconoscerle invece la protezione speciale.
- La difesa ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere lo *status* di rifugiato o, in subordine, il suo diritto alla protezione sussidiaria.
- Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis, comma 8, D. L.vo n. 25/2008.
- Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio e non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

ritenuto che:

- nel corso dell'audizione individuale resa davanti alla Commissione Territoriale la ricorrente ha dichiarato:

- *di essere di nazionalità iraniana, di essere nata a Bandar-E-Anzali; di essere di religione musulmana sciita; di aver studiato fino al primo anno di università alla facoltà di architettura; di essere cresciuta a Bandar Abbass fino all'ingresso all'università di Bandar-E-Anzali dove ha vissuto per un anno...;*
- *che la sua famiglia è composta da lei, suo padre, sua madre e una sorella. Di essere venuta in Italia con il padre e la madre perché la vita del padre era in pericolo, mentre la sorella, sposata, è rimasta in Iran;*
- *che il padre ha avuto problemi sul posto di lavoro presso la Tidewater, causati da Sepah, ma che lei non ne ha mai saputo nulla fino al 2018, quando il padre è stato sottoposto ad interrogatorio, con il pretesto di una multa relativa al cane di famiglia, ed è stato minacciato di fare la stessa fine di altri suoi colleghi scomparsi in circostanze poco chiare;*
- *di aver ottenuto un visto e di aver lasciato il paese insieme al padre e alla madre nel mese di dicembre del 2018 per raggiungere l'Italia. La richiedente sostiene che la famiglia abbia ottenuto il visto pagando un'importante somma di denaro ad un conoscente del padre e di aver usato il proprio passaporto in aeroporto;*
- *che il padre avrebbe perso i passaporti del nucleo familiare, una volta giunti in aeroporto in Italia;*
- *che a causa dei sopraccitati eventi sua sorella e suo cognato sono costretti a spostarsi continuamente;*
- *che un collega del padre riceve pressioni fortissime ovvero viene minacciato dell'uccisione del figlio in caso non collabori con Sepah...;*
- *in caso di rientro in Iran, a specifica domanda, ha espresso il timore di essere fatta sparire come i colleghi del padre, o di essere costretta a spostarsi e nascondersi continuamente come la sorella;*
- la Commissione Territoriale ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente in merito agli centrali della domanda di protezione internazionale non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n.251 del 2007, considerando:
  - *che i timori della richiedente dipendano dalla vicenda del padre e che il padre della richiedente abbia fornito risposte non sufficientemente precise circa le attività che avrebbe posto in essere dal 2011 al 2018 e che lo avrebbero, di fatto, costretto alla fuga per timore di subire ritorsioni; da quanto dichiarato sembra che il padre abbia inizialmente mosso critiche, insieme ad altri colleghi, ai vertici dell'azienda e, nei sette anni successivi, si sia assentato 4-5 volte adducendo motivi di salute. Al di là della vaghezza, le dichiarazioni rese nel corso delle due audizioni risultano incoerenti fra di loro in quanto, durante la prima audizione, il padre sosteneva di aver preso parte a veri e propri scioperi; inoltre il padre della richiedente sostiene di essere stato membro di un gruppo di lavoratori che non sostenevano la politica dell'azienda ma risulta incapace di fornire informazioni dettagliate e sufficientemente puntuali circa le attività svolte insieme ai suoi compagni, limitandosi a riferire di essersi occasionalmente assentato dal lavoro, e le conseguenze subite dagli stessi a causa di tale opposizione; in relazione a quest'ultimo aspetto il padre della richiedente si limita a citare generiche minacce e intimidazioni;*
  - *che l'uscita dal Paese tramite l'uso dei propri documenti d'identità solleva dubbi in merito alla fondatezza del timore lamentato;*
- La Commissione ha giudicato quindi le circostanze riportate non verosimili e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo altresì la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007;
- L'autorità amministrativa ha ritenuto comunque «che le informazioni disponibili circa il

*trattamento dei cittadini iraniani che ritornano in patria senza passaporto dopo essersi vista respinta la domanda di asilo risultano essere contraddittorie, ma comunque tali da non poter escludere il rischio per gli stessi di subire atti di natura persecutoria»; pertanto, ha deciso di trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.*

- *Avverso tale provvedimento la richiedente asilo ha proposto ricorso, lamentando che la Commissione erroneamente avrebbe valutato come inverosimili e incoerenti le dichiarazioni del di lei padre; ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento anche in suo favore dello status di rifugiata o quanto meno della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.lgs 251/2007, in ragione della sua vicenda personale e della situazione socio-politica dell'Iran.*
- *All'udienza del 14 marzo 2023, dinanzi ad un giudice delegato appartenente all'ufficio del processo, in parte direttamente in italiano ed in parte minima con l'ausilio di un mediatore linguistico, la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:*

***D. Parla italiano?***

*R. Sì.*

***D. Mi capisce bene mentre le sto parlando in italiano?***

*R. Sì.*

***D. Quanti anni ha attualmente?***

*R. 22, quasi 23, li compirò in agosto.*

***D. Quanti anni aveva invece quando ha lasciato l'Iran?***

*R. 18 anni.*

***D. Quale è il suo livello di istruzione?***

*R. Diploma.*

***D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato l'Iran?***

*R. Io non avevo nessun problema. (In sede di riletture precisa: vorrei aggiungere che, come poi ho detto, con la Repubblica islamica anche io avevo i miei problemi. Magari all'epoca non sarei scappata per questo. La prima volta che sono uscita da sola è stata qui in Italia.)*

*Ho lasciato l'Iran per il problema che aveva mio babbo. Io non sapevo niente perché quando è iniziata quella storia io avevo 10 anni e nessuno racconta cose del genere ad un bambino di 10 anni. Nel 2018, dopo che la polizia ha preso mio padre perché aveva il cane dentro la macchina -in Iran, perché è una Repubblica islamica, c'è una regola non puoi portare cani in macchina o in giro, se anche hai devi tenere in casa, perché è haram- mia madre è tornata a casa, ma mio padre non è tornato. Io e mia sorella abbiamo detto "Che cosa è successo? Dove è il babbo?" e mia madre non ha saputo spiegare perché l'hanno preso, anche lei pensava che avevano preso mio babbo solo perché aveva il cane. Dopo quasi quattro giorni mio padre è tornato che non era normale. Aveva il viso che era pieno di ferite. Anche dopo quella storia lui non ha detto niente a noi di quello che era successo, ma dopo quasi una settimana o qualcosa così, lui è venuto in camera mia e di mia sorella e ha raccontato che dovevamo al più presto uscire dall'Iran. Quel giorno ci ha raccontato questa storia che è iniziata nel 2011. Dopo lui ci ha raccontato che cosa è successo in otto anni o di più. Niente altro. Lui lavorava in porto e sapevamo che lavoro faceva, ma noi non sapevamo che trasportavano armi. Quel giorno è cambiato tutto. Ho capito perché lui tornava a casa a volte dopo due giorni o dopo tre giorni. Lui ci diceva che stava lavorando in un'altra città, non diceva che lo avevano arrestato. Ma anche se ero piccola vedevo che c'era qualcosa che non andava, che lui era diverso. Durante la notte quando mi alzavo per andare in bagno vedevo che mio padre girava in salone, non stava bene e non riusciva a dormire. Quindi niente (la ricorrente si commuove). Noi abbiamo detto "se vuoi uscire noi siamo con te, non ti lasciamo da solo". Anche lui aveva paura che facessero del male a noi, a me, mia sorella e mia madre.*

***D. Se ho inteso bene, dal 2017 viveva in una città diversa da quella dei suoi genitori perché aveva iniziato a frequentare l'università.***

R. Non è corretto. A marzo 2018 sono andata a Bandar e Anzali per sostenere l'esame di ammissione all'università. Mia sorella si stava sposando in quella stessa città e anche i miei genitori erano lì. Loro poi non sono rimasti lì ma sono tornati a Bandar Abbas e anche io sono tornata con loro, perché aspettavo l'esito dell'esame. Anche mia sorella è tornata con noi.

Quando io stavo cominciando in università, la mia sorella stava a Bandar e Anzali per conoscere questo ragazzo che voleva sposare. Era il nostro capodanno e mio padre è venuto da giù, cioè da Bandar Abbas, su al nord a Bandar e Anzali. Non abitavo con mia sorella perché mia madre dopo che è successa quella cosa di mio babbo non mi ha mai lasciata da sola. Neanche mia sorella. Anche durante la scuola o lei o mio babbo, anche per tornare, venivano a prendermi.

(In sede di rilettura precisa: noi siamo usciti nel 2018. Io quando mi sono iscritta all'università ero a Bandar Abbas. E' ad agosto 2018 che hanno preso mio babbo e sia io che mia sorella eravamo a casa quando lui è ritornato dopo l'arresto).

**D. Dopo la vostra partenza dall'Iran, che lei sappia vi sono stati ulteriori sviluppi della vicenda di suo padre?**

R. Io non lo so, dico la verità non volevo neanche sapere. Mio babbo mi sembra che ancora ha parlato con i suoi colleghi di lavoro, quelli che erano con lui.

**D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro in Iran?**

R. Io non so cosa succederà per me se torno a Iran. Forse mi arrestano e per colpa mia costringono mio padre e mia madre a tornare in Iran. Forse loro mettono la mia vita in pericolo per prendere mio padre.

**D. Sa se è accaduto qualcosa ai suoi famigliari rimasti in Iran?**

R. No. Io non lo so che cosa è successo.

**D. Ha mantenuto contatti con sua sorella o con altri in Iran?**

R. Con mia sorella sì perché è mia sorella. Il primo anno no perché avevo paura per lei. Poi sono riuscita a sentirla. Adesso no perché in Iran hanno tolto internet.

**D. Quando ha fatto il passaporto per uscire dall'Iran?**

R. Avevamo già il passaporto quando abbiamo chiesto il visto.

**D. Era la prima volta che usciva dall'Iran nel 2018?**

R. Io sì.

**D. Come ha fatto poi a smarrire il passaporto?**

R. Quando siamo entrati in Italia. Aveva tutto mio babbo. O ha perso o hanno rubato perché aveva tutto in un borsello nel quale aveva anche i soldi.

**D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare, altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato oppure altro che desidera aggiungere?**

R. Durante la scuola io sempre avevo problemi con la nostra Repubblica, perché la nostra è una repubblica islamica e quindi tu non puoi scegliere che religione vuoi avere. Sempre avevo problemi con i miei maestri. Anche mi hanno tagliato i capelli perché avevo capelli lunghi che si vedevano anche sotto il velo, perché gli uomini non devono vedere capelli.

**D. Avv. Stojanova: Di che religione si sente di essere? Che religione pratica?**

R. Io sono nata in Iran che è una repubblica islamica e quindi là se vuoi vivere, trovare lavoro, devi per forza essere islamica. Ma io non sono credente. Ci sono tante regole in Iran su cui io non ero d'accordo. Come può notare non indosso il velo. Anche mi hanno preso quando ero in Iran perché avevo il velo ma riuscivano a vedere i miei capelli. Due volte mi ha preso la polizia, dicendo che non avevo indossato una cosa appropriata perché non copriva tutto bene».

- Nel corso del giudizio la difesa a fondamento delle domande avanzate con presente ricorso ha prodotto la seguente documentazione:
  - contratti di locazione abitativa; variazione residenza anagrafica; carta di identità;
  - contratto di lavoro iraniano [redacted];
  - relazione sociale;
  - verbale delle dichiarazioni rese da [redacted] in sede di audizione in data

02.05.2019; verbale delle dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] in sede di audizione in data 04.07.2019;

- comunicazione pubblicata il 23.06.2011 sul sito del U.S Department of Treasury;
- busta paga iraniana di [REDACTED]; verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione in data 04.07.2019; memoria personale integrativa; rapporto Amnesty International 2017/2018 sull'Iran; articolo pubblicato sul sito della BBC in data 08.04.2019; rapporto Human Rights Watch sull'Iran pubblicato a gennaio 2019; rapporto Dipartimento di Stato USA sull'Iran pubblicato a marzo 2019;
- certificato CPIA lingua italiana livello A1;
- certificato CPIA lingua italiana livello A2; attestato di partecipazione laboratorio scrittura creativa;
- attestato di partecipazione corso di formazione sul lavoro organizzato da Intercoop;
- certificato CPIA licenza media; diploma di licenza media;
- attestato qualifica professionale operatore socio-sanitario;
- contratto di lavoro 17.05.2022-13.11.2022; proroga contratto di lavoro 13.11.2022-13.02.2023; estratto conto contributivo Inps attestante redditi pari a euro 7.582,00 nel 2022.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, è convincimento del Collegio che il narrato della richiedente circa le vicende che l'hanno portata ad abbandonare il suo paese di origine e le ragioni ostative al suo rientro in patria possano essere inquadrare nelle ipotesi previste dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Va rammentato che per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007, che stabilisce i criteri di valutazione alla luce dei quali vagliare le dichiarazioni del richiedente.

Tale norma costituisce "unitamente all'art. 8 d. lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale" (Cass. n. 8282/2013).

Le dichiarazioni rese dal richiedente possono essere ritenute credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, che fondano la valutazione del giudice sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese.

La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 d.lgs. n. 251/2007: verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda, attendibilità intrinseca" della dichiarazione (Cass. 26921/17; Cass. ord. 28.9.2017, dep. 14.11.2017).

In particolare, i fatti allegati dal cittadino che richiede la protezione internazionale, se non sono suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri legali contemplati dalla citata disposizione, che si fondano sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività,

della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione che viene descritta dal cittadino straniero con le condizioni oggettive del Paese (cfr. Cass. n. 8282/2013).

Applicati tali condivisibili principi, ritiene il Collegio che il narrato della richiedente sia pienamente credibile e le dichiarazioni poste alla base del suo espatrio pienamente attendibili.

In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente allega quale motivazione a fondamento del riconoscimento della protezione maggiore la circostanza che il padre sia stato in patria vittima di atti di persecuzione motivati da ragioni politiche, ovvero per essersi opposto alla vendita/traffico di armi operata dallo Stato a Paesi stranieri tramite la società Tidewater Middle East co. presso la quale era impiegato.

La ricorrente in sostanza deduce che il vincolo parentale che la lega al padre la esporrebbe al serio rischio di subire il medesimo trattamento persecutorio subito dal genitore.

Il primo passaggio logico che deve operare il Tribunale è quello di valutare la credibilità o meno del racconto del padre della richiedente circa i motivi dell'espatrio, invero messi in dubbio dall'autorità amministrativa.

Sul punto, il Collegio ha già ritenuto all'esito del procedimento 19653/2019 pienamente credibile il racconto del sig. ██████████, tanto da riconoscergli lo status di rifugiato politico.

Invero, il padre della richiedente, nella sua lunga audizione giudiziaria, ha chiarito:

1. le attività personali e quelle del gruppo di lavoratori della Tidewater intraprese per opporsi alla politiche statali che utilizzavano l'azienda – controllata dalle guardie rivoluzionarie e operante nel campo dei trasporti aeroportuali – per trasferire armi in zone di guerra nei Paesi Medio Orientali e Africani;
2. le ritorsioni subite, gli arresti arbitrari avvenuti nel 2011, 2012, 2014 e 2018 e le torture di cui è rimasto vittima durante gli interrogatori dei servizi militari che lo consideravano come un traditore al servizio di Paesi stranieri;
3. come sia riuscito, corrompendo un agente, ad espatriare tramite frontiera aerea con la sua famiglia, nonché il lasso di tempo trascorso dall'ultimo arresto arbitrario e la sua partenza.

In merito alle modalità del suo espatrio il padre della richiedente ha spiegato come sia riuscito a lasciare l'Iran unitamente a sua moglie e sua figlia solo grazie alla corruzione di un agente di nome Fardin, che ha preteso un compenso di euro 15.000,00 senza chiarirgli neppure preventivamente la destinazione che avrebbe raggiunto in aereo.

Circa le modalità attraverso le quali la ricorrente e la sua famiglia riuscivano a lasciare il territorio nazionale, ossia in aereo partendo dall'Iran per giungere poi in Italia, con il proprio regolare passaporto che gli era stato rilasciato senza problemi, muniti di un visto turistico che avevano ottenuto tramite un trafficante cui il padre si era rivolto, si deve osservare che il racconto della ricorrente (e del padre) è del tutto coerente con le COI raccolte sul punto.

Infatti, le COI consultate in merito alla possibilità di uscita dall'Iran di un cittadino che sia stato scarcerato (come nel caso del richiedente), danno atto che l'uscita dall'Iran dipende dall'emissione di uno specifico divieto di viaggio (EASO – European Asylum Support Office: Release on temporary bail, court documents, exit from Iran; 1. Temporary release on bail for persons charged with national security or political crimes 2. Bail payment via third persons instead of direct payment 3. Regulations regard ing the exit from Iran for persons released on a temporary bail 4. Characteristics of authentic court documents 5. Way of delivery of court documents to defendants / legal representatives 6. Consequences of justice absconding in case of return from abroad [Q6-2020], 21 April 2020, pp. 3 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020\\_04\\_Q6\\_COI\\_Iran\\_bail.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020_04_Q6_COI_Iran_bail.pdf))

Potrà infatti essere emesso un divieto di viaggio a seconda del reato su cui si indaga e della fase del procedimento giudiziario: nelle prime fasi dell'indagine, il divieto di viaggio viene emesso dal pubblico ministero, nelle fasi successive, dal giudice.

Un rapporto DIS / DRC ha trovato informazioni contraddittorie sulla questione se il pagamento di una cauzione porti automaticamente a un divieto di viaggio: una fonte ha affermato che il giudice impone l'estensione divieto di viaggio solo su richiesta del pubblico ministero, un'altra fonte ha affermato che una persona cui sia stata imposta una cauzione potrebbe non avere la possibilità di lasciare il paese legalmente, mentre una terza fonte ha affermato che potrebbe essere possibile, ma il pagamento della cauzione sarebbe perso in un caso del genere.

In un rapporto precedente, una fonte affermava che una persona rilasciata su cauzione normalmente non aveva il divieto per ciò solo di lasciare il paese se non stabilito da uno specifico divieto di viaggio, ma lasciare il paese avrebbe portato alla confisca della cauzione

(DRC – Danish Refugee Council: Iran - Judicial Issues; Joint report from the Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council based on interview in Tehran, Iran, and Landon, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, February 2018 [https://www.ecoi.net/en/file/local/1438731/1226\\_1531997457\\_report-judicial-issues-220218.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1438731/1226_1531997457_report-judicial-issues-220218.pdf))

Dunque, vengono meno i rilievi della CT che riteneva non credibile che un cittadino condannato per gravi reati su base religiosa e contro la sicurezza nazionale potesse espatriare senza problemi imbarcandosi per l'estero con il proprio regolare passaporto ed un visto turistico, e ciò sulla base della COI ora indicate, che confermano la veridicità del racconto della ricorrente.

Giova poi rilevare che il padre della ricorrente sugli aspetti centrali della vicenda ha reso sempre delle dichiarazioni perfettamente sovrapponibili nelle tre occasioni in cui è stato ascoltato e, specificatamente ha fornito diversi elementi di dettaglio e di vissuto personale relativamente:

- A. al momento in cui ha scoperto che l'azienda per la quale lavorava era gestita dalle guardie rivoluzionarie e utilizzata per il traffico di armi nelle zone di guerra dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa;
- B. le accortezze e le cautele utilizzate per comunicare con i colleghi contrari al fatto che l'azienda fosse utilizzata come uno strumento occulto per il traffico di armi (ha dichiarato di riunirsi in segreto con i colleghi dissidenti solo in occasione di gite di trekking per paura di essere monitorato);
- C. i quattro arresti, pestaggi e interrogatori subiti nel corso degli anni in patria e di come fosse stato percepito dai servizi segreti come un possibile traditore e collaboratore di paesi stranieri.

Il padre della richiedente, oltre a rendere dichiarazioni puntuali e ricche di dovizia di particolari sugli aspetti centrali della vicenda, ha anche adempiuto al suo onere di cooperazione istruttoria fornendo prova documentale del rapporto di lavoro presso l'azienda Tidewater Middle East co. e le mansioni effettivamente svolte.

Dalle fonti internazionali consultate è possibile ricavare un ulteriore riscontro al narrato del padre del ricorrente, e segnatamente a come la società Tidewater sia stata sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti, la UE e il mondo occidentale.

La Tidewater Middle East Co. (Persiano: شرکت تایدواتر خاورمیانه, Shirkat-e Taidvater Xavârmīyān) è un importante operatore portuale in Iran. Nel giugno 2011, gli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Tidewater per la sua presunta proprietà da parte del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC), che dice abbia usato Tidewater per spedizioni illecite di armi. Nel 2016 la banca Mehr Eghtesad collegata all'IRGC ha venduto la sua partecipazione in tidewater alla banca Kosar. Infine, nel 2018 la banca Kosar ha anche venduto la sua quota di Tidewater al settore privato e il collegamento della società con le società finanziarie delle forze armate si è rotto.

Tidewater opera in sette porti iraniani, tra cui il principale terminal portuale iraniano, il Shahid Rajaee Port Complex a Bandar Abbas, attraverso il quale passa circa il 90 per cento del traffico di container dell'Iran.[ 3][4] Oltre a questo, l'azienda ha 5 decenni di esperienza in progetti marittimi e marittimi. Tidewater Middle è attiva in altri campi come il dragaggio logistico e internazionale delle spedizioni, il salvataggio, la tecnologia dell'informazione, i servizi tecnici e l'ingegneria, gli investimenti e l'istruzione.

Il 23 giugno 2011, gli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato sanzioni contro Tidewater e Iran Air, la compagnia aerea di bandiera dell'Iran. Il Tesoro ha detto che stava mettendo nella lista nera Tidewater per la sua proprietà da parte dell'IRGC. Il governo degli Stati Uniti ha inoltre affermato che "il governo iraniano ha ripetutamente utilizzato i porti gestiti da Tidewater per esportare armi o materiale correlato in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Gli Stati Uniti elencano tre incidenti documentati, il più recente [5] un sequestro di una spedizione di armi dell'IRGC in Nigeria nell'ottobre 2010. (vedi



[https://en.wikipedia.org/wiki/Tidewater\\_Middle\\_East\\_Co.](https://en.wikipedia.org/wiki/Tidewater_Middle_East_Co.); <https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1217>;  
[https://www.sace.it/docs/default-source/documenti-importati-\(pubblicazioni\)/focuson\\_sanzioni\\_iran\\_libia\\_siria\\_07-11-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0](https://www.sace.it/docs/default-source/documenti-importati-(pubblicazioni)/focuson_sanzioni_iran_libia_siria_07-11-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0);

Le dichiarazioni rese dalla richiedente sono pienamente sovrapponibili a quelle del padre e, pertanto, si ritiene superato il vaglio di credibilità sulle motivazioni poste alla base del loro espatrio.

La richiedente ha chiarito il momento in cui il padre – che fino ad allora aveva tentato di tenere indenne la sua famiglia da quello che gli stava capitando – ha confidato a lei e alla madre gli atti persecutori perpetrati dalle autorità statali (*“Io non sapevo niente perché quando è iniziata quella storia io avevo 10 anni e nessuno racconta cose del genere ad un bambino di 10 anni. Nel 2018, dopo che la polizia ha preso mio padre perché aveva il cane dentro la macchina -in Iran, perché è una Repubblica islamica, c’è una regola non puoi portare cani in macchina o in giro, se anche hai devi tenere in casa, perché è haram- mia madre è tornata a casa, ma mio padre non è tornato. Io e mia sorella abbiamo detto “Che cosa è successo? Dove è il babbo?” e mia madre non ha saputo spiegare perché l’hanno preso, anche lei pensava che avevano preso mio babbo solo perché aveva il cane. Dopo quasi quattro giorni mio padre è tornato che non era normale. Aveva il viso che era pieno di ferite. Anche dopo quella storia lui non ha detto niente a noi di quello che era successo, ma dopo quasi una settimana o qualcosa così, lui è venuto in camera mia e di mia sorella e ha raccontato che dovevamo al più presto uscire dall’Iran. Quel giorno ci ha raccontato questa storia che è iniziata nel 2011. Dopo lui ci ha raccontato che cosa è successo in otto anni o di più. Niente altro. Lui lavorava in porto e sapevamo che lavoro faceva, ma noi non sapevamo che trasportavano armi. Quel giorno è cambiato tutto. Ho capito perché lui tornava a casa a volte dopo due giorni o dopo tre giorni. Lui ci diceva che stava lavorando in un’altra città, non diceva che lo avevano arrestato. Ma anche se ero piccola vedevo che c’era qualcosa che non andava, che lui era diverso. Durante la notte quando mi alzavo per andare in bagno vedevo che mio padre girava in salone, non stava bene e non riusciva a dormire. Quindi niente. Noi abbiamo detto “se vuoi uscire noi siamo con te, non ti lasciamo da solo”. Anche lui aveva paura che facessero del male a noi, a me, mia sorella e mia madre.”).*

Ciò premesso, il Tribunale è chiamato a verificare in concreto a quali rischi sarebbe esposto il padre della ricorrente in caso di rientro in Iran e se le medesime ragioni poste a fondamento della domanda di protezione siano estensibili anche ai familiari.

Per valutare tali elementi il Collegio, in ottemperanza ai suoi doveri istruttori officiosi previsti dal combinato disposto dell’art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007 e 8 d. lgs. n. 25 del 2008, ha consultato le fonti internazionali per rispondere ai seguenti quesiti:

**1. Come può essere percepito dal governo iraniano l’aver espresso dissenso in un contesto lavorativo e quali rischi correrebbe eventualmente il padre della ricorrente?**

**Premessa:** Freedom House sottolinea che il regime iraniano opera con **una definizione molto ampia di chi rappresenta una minaccia per la Repubblica islamica**. Ciò contribuisce all’ampiezza e all’intensità delle pressioni subite dalla cittadinanza (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

#### **1.1 Sulla possibilità di esprimere dissenso circa le attività di invio armi in cui sarebbe coinvolta l’azienda**

Le restrizioni alla libertà di parola definite in modo vago, le dure sanzioni penali e il monitoraggio statale delle comunicazioni online sono tra i vari fattori che scoraggiano i cittadini dall’impegnarsi in discussioni private aperte e libere (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

Il governo ha limitato fortemente la libertà di parola e di stampa e ha usato la legge per intimidire o perseguire chi criticava direttamente il governo **o sollevava problemi di diritti umani** o metteva in discussione l’applicazione del codice morale da parte del governo. **Il governo ha monitorato gli incontri, gli spostamenti e le comunicazioni dei cittadini e spesso ha accusato le persone di crimini contro la sicurezza nazionale per aver insultato il regime**, citando come prove lettere, e-mail, post sui social media e altre comunicazioni pubbliche e private. Le autorità hanno minacciato gli individui di arresto o punizione per l’espressione di idee o immagini che consideravano violazioni del codice morale legale (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html> )

#### **1.2 Sulla possibilità di esprimere tale dissenso mediante scioperi**



L'Iran non permette la creazione di sindacati; sono ammessi solo i consigli del lavoro sponsorizzati dallo Stato. I gruppi per i diritti dei lavoratori hanno subito pressioni negli ultimi anni, con leader e attivisti chiave condannati al carcere con accuse di sicurezza nazionale. I lavoratori che scioperano sono esposti a licenziamenti e arresti (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html> ).

La Costituzione prevede la libertà di associazione, ma non il diritto dei lavoratori di formare e aderire ai sindacati. La legge prevede che i lavoratori possano istituire un consiglio del lavoro islamico o una corporazione in qualsiasi luogo di lavoro, ma i diritti e le responsabilità di queste organizzazioni sono significativamente inferiori agli standard internazionali per i sindacati. **Gli scioperi sono vietati in tutti i settori**, anche se i lavoratori del settore privato possono condurre campagne "pacifiche" all'interno del luogo di lavoro. **L'attivismo sindacale è considerato un reato di sicurezza nazionale per il quale la condanna comporta pene severe fino alla pena di morte**. Ad aprile HRANA ha pubblicato un rapporto sui lavoratori, riferendo che le molestie, **le detenzioni e gli interrogatori** dei membri dell'Associazione commerciale degli insegnanti iraniani (ITTA) sono aumentati in modo significativo con l'intensificarsi delle proteste contro i bassi salari e l'erosione delle tutele del lavoro. Molti attivisti per i diritti dei lavoratori rimangono in carcere, tra cui Mehran Raouf. Secondo Amnesty International, **gli agenti dei servizi segreti dell'IRGC** hanno arrestato Raouf nel 2020, insieme a molti altri attivisti per i diritti del lavoro in tutto il Paese. Secondo quanto riportato dai media internazionali, le forze di sicurezza hanno continuato a rispondere ai tentativi dei lavoratori di organizzare o condurre scioperi con arresti arbitrari e violenza. Secondo RFE/RL, a giugno le forze di sicurezza hanno monitorato regolarmente i principali cantieri (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html> )

### 1.3 Sulla possibilità che di tale dissenso venga interessata l'intelligence iraniana

La Guardia Rivoluzionaria ha diversi dipartimenti coinvolti in attività di intelligence. Il più importante è il servizio di intelligence della guardia rivoluzionaria (sāzmān-e Ettelā'āt-e Sepāh), che è stato istituito nel 2009 attraverso una riorganizzazione e fusione di vari dipartimenti e servizi di sicurezza. Il Servizio d'Intelligence della Guardia Rivoluzionaria svolge attività di intelligence all'interno e all'esterno dei confini del paese e opera in parallelo con il Ministero dell'Intelligence. In Iran, l'intelligence della Guardia Rivoluzionaria ha anche alcuni poteri di polizia (Landinfo (2021a, 31 maggio). *Iran: Internet e social media*. Oslo: Landinfo. Disponibile da <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/05/Temanotat-Iran-Internett-og-sosiale-medier-> ; Golkar, Saeid (2021, 5 agosto). *Le organizzazioni di intelligence iraniane e la repressione transnazionale*. Washington D.C.: L'Istituto di Washington per la politica del Vicino Oriente. Disponibile all' indirizzo <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-intelligence-organizations-and- di soppressione transnazionale> , CGRS & SEM 2021, pag. 22)

### 2. Sulle conseguenze di esprimere tale dissenso

Nel corso dell'anno sono stati segnalati rapimenti a sfondo politico attribuiti a funzionari governativi. Nella maggior parte dei casi, il governo non ha fatto alcuno sforzo per prevenire, indagare o punire questi atti. Il rapporto annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran ha rilevato che diversi cittadini sono stati soggetti a sparizioni forzate, con **molti inizialmente detenuti in strutture gestite dal Ministero dell'Intelligence o dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)** (A/HRC/50/19: Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran - Report of the Secretary-General <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5019-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-secretary-general> ).

Le autorità citano abitualmente le **leggi sulla protezione della sicurezza nazionale per arrestare o punire** i critici del governo e i difensori dei diritti umani o per scoraggiare le critiche alle politiche o ai funzionari del governo (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html> ).

Non sono disponibili statistiche ufficiali sul numero di cittadini imprigionati per le loro convinzioni politiche. Alla fine dell'anno, l'ONG United for Iran ha identificato almeno 1.134 prigionieri di coscienza nel Paese. Le quattro ragioni più comuni per l'incarcerazione erano "**sostegno a gruppi di opposizione clandestini**", "presunta ribellione", "pratica religiosa" e "attivismo politico". Il governo ha spesso accusato i dissidenti politici di reati vaghi, alcuni dei quali prevedono la pena di morte, come "comportamento antirivoluzionario", "corruzione sulla terra", "schieramento con l'arroganza globale", "guerra contro Dio" e "crimini contro l'Islam". I procuratori hanno imposto pene severe ai critici del governo per violazioni minori (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html> )

### 3. Sulle conseguenze che il dissenso espresso venga punito in base alle leggi sulla protezione della sicurezza nazionale

I prigionieri politici sono più esposti al rischio di torture e abusi durante la detenzione. Erano spesso mescolati con la popolazione carceraria generale e gli ex detenuti hanno riferito che le autorità spesso minacciavano i prigionieri politici di essere trasferiti nei reparti penali, dove le aggressioni da parte dei compagni di detenzione erano più probabili. Rapporti precedenti indicavano una pratica deliberata di tenere i prigionieri politici in reparti con presunti criminali violenti e pericolosi, con l'obiettivo di "spezzare" la volontà dei prigionieri politici (USDOS – US Department of State

(Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

Sebbene la Costituzione proibisca tutte le forme di tortura "allo scopo di estorcere confessioni o acquisire informazioni", il ricorso alla tortura fisica e mentale per estorcere confessioni è rimasto prevalente, soprattutto durante la detenzione preventiva. Ci sono state segnalazioni credibili che le forze di sicurezza e il personale carcerario hanno torturato e abusato di detenuti e prigionieri durante tutto l'anno. I metodi di tortura e abuso comunemente riportati nelle carceri includono minacce di esecuzione, stupro e violenza sessuale dei prigionieri o dei loro familiari, esami vaginali e anali forzati, privazione del sonno, waterboarding, sospensioni, ingestione forzata di sostanze chimiche, privazione deliberata di cure mediche, elettroshock, incluso lo shock dei genitali, bruciature, uso di posizioni di pressione e percosse gravi e ripetute. Le organizzazioni per i diritti umani hanno spesso citato diverse strutture carcerarie, tra cui la prigione di Evin a Teheran, la prigione di Rajai Shahr a Karaj, il penitenziario di Greater Teheran, la prigione di Qarchak, la prigione di Adel Abad, la prigione di Vakilabad, la prigione di Zahedan, la prigione centrale di Isfahan (Dastgerd) e la prigione di Orumiyyeh, per l'uso di torture crudeli e prolungate nei confronti degli oppositori politici, in particolare i reparti 209 e 2 della prigione di Evin, che sarebbero **controllati dall'IRGC. Le autorità avrebbero anche mantenuto prigionieri segreti informali e centri di detenzione al di fuori del sistema carcerario nazionale**, dove si sarebbero verificati abusi (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html> )

Il governo ha spesso collocato o "esiliato" i prigionieri politici in carceri di province remote, lontano dalle loro famiglie, come mezzo di rappresaglia, negando loro i diritti di corrispondenza e l'accesso all'assistenza legale e tenendoli in isolamento per lunghi periodi. Ha inoltre imposto divieti di viaggio ad alcuni ex prigionieri politici, ha impedito loro di lavorare nelle loro occupazioni per anni dopo l'incarcerazione e ha imposto ad alcuni l'esilio interno. Durante l'anno, le autorità hanno occasionalmente concesso ai prigionieri politici la sospensione della pena e li hanno rilasciati su cauzione, con l'intesa che una nuova attività politica avrebbe comportato il loro ritorno in carcere (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html> )

#### 4. Sulla possibilità di ricevere un giusto processo

Le autorità violano abitualmente gli standard di base del giusto processo, in particolare nei casi politicamente sensibili. Gli attivisti vengono arrestati senza mandato, trattenuti a tempo indeterminato senza accuse formali e viene loro negato l'accesso a un legale o a qualsiasi contatto con il mondo esterno. Molti vengono poi condannati per vaghe accuse di sicurezza in processi che a volte durano solo pochi minuti (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html> ).

La magistratura iraniana non è indipendente: agisce di fatto come un braccio dei servizi di sicurezza e di intelligence dello Stato. In quanto tale, non è un garante efficace dello Stato di diritto e, **nei casi in cui agli individui vengono rivolte accuse legate alla sicurezza nazionale come "propaganda contro lo Stato" o "agire come agente straniero" o qualsiasi altra accusa legata alla sicurezza nazionale che viene abitualmente usata contro individui che si oppongono ai dettami dello Stato la magistratura porta avanti i procedimenti giudiziari senza tener conto dei problemi probatori o di violazioni del giusto processo.** (CHRI 11 febbraio 2021 [https://iranhumanrights.org/what\\_we\\_do/](https://iranhumanrights.org/what_we_do/) )

#### 5. Sulla possibilità di essere controllati fuori dal paese

Le autorità iraniane sembrano spendere notevoli risorse per mappare e monitorare i dissidenti iraniani in esilio. Questo viene fatto principalmente attraverso la raccolta di informazioni tradizionali tramite agenti e attraverso il monitoraggio della comunicazione nascosta (Landinfo, Iran: Reaksjoner mot iranere i eksil, 28/11/2022 [https://coi.euaa.europa.eu/administration/norway/PLib/Temanotat\\_Iran\\_Reaksjoner\\_mot\\_iranere\\_i\\_eksil\\_28112022.pdf](https://coi.euaa.europa.eu/administration/norway/PLib/Temanotat_Iran_Reaksjoner_mot_iranere_i_eksil_28112022.pdf) ).

Il Ministero dell'Intelligence (MOI) o Ministero dell'Intelligence and Security (MOIS) è una delle più grandi e importanti agenzie di intelligence iraniane. Il capo del ministero, il ministro dell'Intelligence, siede nel governo del presidente ed è nominalmente sotto il suo controllo, ma la nomina deve essere approvata dal leader supremo, il capo di stato dell'Iran (Golkar 2021). Il Ministero dell'Intelligence opera sia a livello nazionale che all'estero. All'interno dell'Iran, il Ministero dell'Intelligence, oltre a condurre la sorveglianza, ha alcuni poteri di polizia. Sono coinvolti nelle indagini sulle cosiddette questioni "politiche" relative all'opposizione e ai dissidenti, e conducono indagini, arresti e interrogatori per conto dei pubblici ministeri. Al di fuori dell'Iran, sono responsabili del monitoraggio degli iraniani e della neutralizzazione delle organizzazioni iraniane dissidenti. Gli agenti di intelligence del Ministero dell'Intelligence operano in parte sotto copertura diplomatica (Landinfo (2021a, 31 maggio). *Iran: Internet e social media*. Oslo: Landinfo. Disponibile da <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/05/Temanotat-Iran-Internett-og-sosiale-medier-> ; Golkar, Saeid (2021, 5 agosto). *Le organizzazioni di intelligence iraniane e la repressione transnazionale*. Washington D.C.: L'Istituto di Washington per la politica del Vicino Oriente. Disponibile all' indirizzo <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-intelligence-organizations-and-di-soppressione-transnazionale> , CGRS & SEM 2021, pag. 22).

I servizi segreti iraniani utilizzano una varietà di metodi per monitorare, sopprimere e controllare i propri cittadini all'estero. L'utente utilizza il monitoraggio della comunicazione e la raccolta di informazioni tramite informatori. Inoltre, i servizi di intelligence sono accusati di essere dietro minacce e campagne di calunnia contro dissidenti e giornalisti, così come tentativi di rapimento, omicidi e tentativi di assassinio (Schenkkan, Nate & Linzer, Isabel (2021, febbraio). *Fuori dalla vista, non fuori portata. Scala globale e portata della repressione transnazionale*. Washington D.C.: La Casa della Libertà. Disponibile da [https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete\\_FH\\_TransnationalRepressionReport2021\\_rev020221.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf) ).

Il governo australiano ha dichiarato che le agenzie di sicurezza australiane hanno interrotto un complotto di interferenza straniera da parte dell'Iran che aveva come obiettivo un iraniano-australiano in territorio australiano. Il complotto prevedeva il monitoraggio della casa di un critico del regime iraniano e ricerche approfondite sulla persona e sulla sua famiglia. Il ministro dell'Interno, Clare O'Neil, ha rivelato l'incidente in un discorso tenuto il 13 febbraio 2023 all'Australian National University, descrivendo inoltre l'interferenza straniera come "una delle principali minacce che la nostra democrazia deve affrontare" (The Guardian, Australia foils Iran surveillance plot and vows to bring foreign interference 'into the light' <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/feb/14/australia-foils-iran-surveillance-plot-and-vows-to-bring-foreign-interference-into-the-light> ).

È evidente che dalle COI sopra riportate non è consentito ad un cittadino iraniano di esprimere un dissenso politico in relazioni ad attività poste in essere dalle autorità statali, pena il rischio di essere percepito e trattato come un traditore e sottoposto a continui monitoraggi, pestaggi, torture, arresti arbitrari, e condanne anche alla pena capitale all'esito di processi sommari, nei quali non è assicurato il diritto di difesa.

Orbene, proprio sulla base di tali COI al padre della richiedente è stato riconosciuto nell'ambito del procedimento 19653/2019 lo status di rifugiato politico.

A questo punto il Collegio è chiamato a valutare se il *claim* dedotto dal padre dell'istante sia correttamente posto a fondamento anche della richiesta di protezione avanzata dai suoi familiari stretti e segnatamente della moglie e della figlia.

Giova rammentare che la richiedente ha rappresentato al giudice istruttore il seguente timore: *“Io non so cosa succederà per me se torno a Iran. Forse mi arrestano e per colpa mia costringono mio padre e mia madre a tornare in Iran. Forse loro mettono la mia vita in pericolo per prendere mio padre.”*.

Al riguardo, è indubbio che le **COI** attestino l'esistenza in Iran di una legislazione che commina severissime pene per motivi politici o di credo religioso con frequenti accuse e punizioni anche capitali.

Ora, la persecuzione subita dal padre della ricorrente va ricondotta alle citate lett. E) («provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio») e c) («azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007, atteso che in Iran l'opposizione politica viene intesa come tradimento alla nazione.

Dalla lettura delle COI esaminate si evince che l'Iran si trasformava in una repubblica islamica nel 1979 dopo che la monarchia al potere veniva rovesciata e Shah Mohammad Reza PAHLAVI veniva costretto all'esilio. Le forze del clero conservatore guidate dall'Ayatollah Ruhollah KHOMEINI stabilivano un sistema di governo teocratico con la massima autorità politica conferita a un dotto studioso di religione chiamato comunemente il Leader Supremo che, secondo la costituzione, è responsabile solo dell'Assemblea degli Esperti (AOE) - un corpo di chierici di 88 membri eletto dal popolo (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/> ).

Nello stato così creato, il clero sciita e soprattutto il “leader supremo” (inizialmente lo stesso Khomeini, dal 1989 Ali Khamenei) hanno una posizione centrale di potere (<https://www.ecoi.net/en/countries/islamic-republic-of-iran/briefing/#ue1>, 14 giugno 2022).

**Il DFAT ritiene che coloro che sono incriminati con accuse a base politica o religiosa devono affrontare anche accuse correlate alla sicurezza nazionale, è improbabile che abbiano un'adeguata difesa legale ed è probabile che vengano condannati**

(DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Iran, 14 April 2020, pp. 36-37

<https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf> )

Nel corso del 2022, 2021 e 2020 vi sono state diverse condanne a (e convocazioni per l'esecuzione di) pene detentive e pecuniarie, o a misure quali la privazione di diritti civili, il divieto di espatrio o di associazione, nei confronti di uomini e donne cristiani o convertiti al cristianesimo, accusati di appartenenza a un'organizzazione illegale o ostile al regime, di reati contro la sicurezza nazionale, di propaganda contro la sacra religione dell'islam; altri sono stati convocati dall'autorità e sottoposti a pressioni affinché cambiassero il loro credo religioso (BAMF, *Briefing Notes Summary, Iran – July to December 2022*, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-2-2022-iran.pdf?blob=publicationFile&v=3> BAMF, *Briefing Notes Summary, Iran – January to June 2022*, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-1-2022-iran.pdf?blob=publicationFile&v=4>; BAMF, *Briefing News, Iran, 15 November 2021* <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw46-2021.pdf?blob=publicationFile&v=3>; BAMF, *Briefing News, Iran, 17 August 2020* <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2020/briefingnotes-kw34-2020.pdf?blob=publicationFile&v=4>; USCIRF, *Religious Freedom in Iran in 2022*, luglio 2022, [https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-07/2022%20Iran%20Country%20Update\\_0.pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-07/2022%20Iran%20Country%20Update_0.pdf)).

Ora, per quanto riguarda più in generale **la situazione di un familiare di una persona perseguitata**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza AHMEDBEKOVA del 4 ottobre 2018 così si pronunciava: “50 [...] una domanda di protezione internazionale non può essere accolta, in quanto tale, per il motivo che un familiare del richiedente ha un timore fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni gravi, occorre per contro, [...], tener conto di siffatte minacce incombenti su un familiare del richiedente al fine di determinare se il richiedente, a causa del legame familiare con detta minacciata, sia a sua volta esposto a minacce di persecuzione o di danni gravi. A tale riguardo, e come sottolineato nel considerando 36 della direttiva 2011/95, i familiari di una persona minacciata rischiano di norma di trovarsi, anch'essi, in una situazione vulnerabile.<sup>51</sup> Pertanto, [...] l'articolo 4 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, **si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a dette minacce**” (come indicato nel punto primo del dispositivo) (CGUE, Seconda Sezione, sentenza Ahmedbekova+1 c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite del 4 ottobre 2018, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756781>

In applicazione del disposto della CGUE nella sentenza Ahmedbekova, si deve valutare la specifica situazione della ricorrente, figlia di un oppositore politico, già arrestato e torturato in quattro occasioni, e il rischio che correrebbe in caso di suo rientro in Iran.

Le COI consultate danno atto che in Iran i familiari di persone perseguitate per il loro credo religioso o **per motivi politici** possono essere anch'esse sottoposte a misure repressive.

Infatti, in una **comunicazione all'Iran del novembre 2020**, l'Office of the High Commissioner for Human Rights dell'ONU ha riferito di avere avuto notizia della persecuzione in Iran di appartenenti alla minoranza religiosa cristiana, ivi compresi i convertiti al cristianesimo, nel cui contesto “*pratiche repressive non sono limitate ai diretti interessati ma sono spesso estese ai loro familiari, sottoposti a sorveglianza, convocazioni da parte della polizia e visite improvvise, e sottoposti a pressioni da parte delle forze dell'ordine affinché convincano i loro familiari in arresto*



a confessare le loro ‘attività illecite’”; inoltre, “anche dopo il loro rilascio, i cristiani e le loro famiglie continuano a essere controllati con sorveglianza, intercettazioni telefoniche, frequenti convocazioni da parte della polizia, e alcuni di loro sono costretti a lasciare il paese e chiedere asilo all'estero per timore di ulteriori vessazioni, arresti o detenzioni”; ancora, sono lamentate “la persecuzione giudiziaria di dozzine di individui e delle loro famiglie a motivo della loro coscienza, religione o credo, maltrattamenti fisici e psicologici per estorcere confessioni, l'imposizione di lunghi periodi di detenzione, pesanti multe, così come restrizioni lavorative e il confino in aree remote del paese. Le discriminazioni e intimidazioni possono continuare anche dopo l'esecuzione della sentenza, con la stretta sorveglianza e frequenti convocazioni da parte delle forze dell'ordine, con effetti negativi sulla vita degli individui interessati e delle loro famiglie” (OHCHR, Communication AL IRN 26/2020, 11 novembre 2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25678>).

L'Home Office britannico riporta che nell'aprile 2022 un uomo, convertito al cristianesimo, è stato arrestato, la sua casa perquisita con sequestro di alcune bibbie e “anche sua moglie è stata interrogata e, sebbene la coppia non sia stata formalmente incriminata, lei ha dichiarato di essere stata accusata di ‘propaganda contro il regime attraverso il coinvolgimento nelle attività della chiesa domestica’” (Home Office, Country Policy and Information Note, Iran: Christians and Christian converts, settembre 2022, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2079088/IRN\\_CPIN\\_Christians\\_and\\_Christian\\_converters.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2079088/IRN_CPIN_Christians_and_Christian_converters.pdf)).

Tali condotte poste in essere a danno di familiare di persona perseguitata per motivi religiosi sono perpetrate anche a danno di familiari di oppositori politici.

L'EASO ha riportato nel 2020 che una fonte ha riferito del sequestro delle proprietà di un uomo, accusato per motivi politici ma libero su cauzione ed espatriato, e ha aggiunto che in ipotesi analoghe di “procedimenti a carattere politico, i familiari in Iran possono essere sottoposti a pressioni da parte delle autorità” (EASO, Iran, Release on temporary bail, court documents, exit from Iran, 21 aprile 2020, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020\\_04\\_Q6\\_COI\\_Iran\\_bail.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020_04_Q6_COI_Iran_bail.pdf)).

Inoltre, rispetto all'ipotesi di rientro in Iran dopo il rigetto della domanda d'asilo all'estero, il DFAT australiano riferisce nell'aprile 2020 che, secondo osservatori internazionali, “le autorità iraniane non sono interessate a perseguire le persone cui sia stato negato asilo all'estero per le attività svolte fuori dall'Iran, anche se inerenti alla richiesta di protezione. Ciò anche nel caso di [...] conversione al cristianesimo [...]. In questi casi, il profilo di rischio individuale è il medesimo di qualsiasi altra persona appartenente alla stessa categoria in Iran. [...] Il trattamento di coloro che fanno ritorno in Iran, anche in caso di rigetto della domanda d'asilo all'estero, dipende dal profilo della persona prima della sua partenza dall'Iran e dalle sue attività dopo il rientro. [...] **meno che il soggetto non avesse sollevato l'attenzione delle autorità prima della sua partenza dall'Iran** (ad esempio per il suo attivismo politico), è improbabile che la sollevi al suo rientro e il rischio che sia sottoposto a controlli, vessazioni o altre forme di discriminazione istituzionale è basso” (DFAT, Country Information Report Iran, 14 aprile 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iran.pdf>).

La situazione della ricorrente è proprio quella di persona che già aveva destato l'interesse dello Stato iraniano proprio a causa dell'opposizione politica manifestata dal padre sul posto di lavoro.

A ciò non può non aggiungersi – con un breve resoconto delle COI - la situazione di palese discriminazione che caratterizza la condizione delle donne in Iran, in tutti gli ambiti: ambito familiare (matrimonio, divorzio, parità fra coniugi), sistema di giustizia penale (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javaid Rehman, 11 January 2021), violenza contro le donne (abusi domestici, violenza sessuale), pene per

le donne che non indossano il hijab (con i recenti inasprimenti (<https://iranprimer.usip.org/blog/2023/jan/23/human-rights-watch-iran-repression-2022>, 23 January 2023), ambiti lavorativo, politico, culturale e sportivo (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javid Rehman, 11 January 2021), con le note attuali recrudescenze contro le donne in Iran (<https://iranprimer.usip.org/blog/2023/jan/23/human-rights-watch-iran-repression-2022>, 23 January 2023; <https://www.ecoi.net/en/document/2086903.html>, 14 February 2023) e la severissima repressione del Governo iraniano che ha giustiziato il 7 gennaio 2023 due persone legate alle proteste scoppiate nel Paese nell'autunno del 2022, condannate nell'ambito di una campagna che il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite ha definito "equivalente a un omicidio sanzionato dallo Stato". ([https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=85](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=85)).

Dalla consultazione delle suddette COI si evince che senza dubbio la ricorrente, in caso di rientro in Patria, sarebbe esposta al rischio fondato ed attuale di subire – quale familiare di una persona perseguitata - gli stessi atti di persecuzione subiti dal padre per motivazioni politiche, e ancora più a seguito del netto peggioramento della situazione in Iran, in particolare quella delle donne, come attestano le COI ora riportate.

Deve, pertanto, essere vagliata **la sussistenza dei diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.**

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che **rifugiato** è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce **rifugiato** il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Il riconoscimento dello status di rifugiato quale massima forma di protezione per gli stranieri richiede il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di soft law, a partire dal documento "Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)" redatto dall'E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all'indirizzo [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja\\_it.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf)).

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia cittadino di un Paese terzo (non appartenente all'Unione Europea) ovvero un apolide. In questo caso, la nazionalità iraniana della ricorrente è stata accettata dalla stessa C.T., sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

**In primo luogo**, bisogna verificare che **gli atti temuti siano qualificabili come persecuzione**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07. Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia



sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

Gli atti di persecuzione, prosegue l'art. 7, «possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

Al riguardo, è indubbio che le **COI** sopra riportate attestino l'esistenza in Iran di una legislazione che commina pene per motivi di opposizione alle politiche statali, atteso che sono percepiti come traditori e pertanto soggetti a frequenti accuse e punizioni severe.

Il padre della richiedente è stato già vittima di arresti arbitrari, interrogatori e pestaggi, tanto da ritenersi comprovato che abbia subito atti persecutori per le sue convinzioni politiche.

Ciò costituisce senza dubbio alcuna persecuzione per motivi politici nei confronti del padre della ricorrente ai sensi dell'art. 7 D.Lvo 251/07, persecuzione che si riverbera anche nei confronti della moglie e della figlia, attuale richiedente.

**In secondo luogo**, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 deve essere individuato il **responsabile della persecuzione** ed è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: lo Stato; partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione.

In questo caso, il responsabile della persecuzione è lo Stato stesso, che punisce i cittadini che si oppongono alle politiche statali perché ritenuti traditori e che persegue le trasgressioni con le forze di polizia (lo dimostrano le COI sopra riportate).

**In terzo luogo**, occorre verificare **la possibilità della richiedente di ricevere protezione nello Stato d'origine**, appurando se nell'area di provenienza della richiedente lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (soggetti che offrono protezione - art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «*consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*».

**Ancora**, è necessario che esista **un collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07**: «a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che

una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; **e) “opinione politica”: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti**». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possieda effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch'essa gli venga attribuita dal persecutore.

Il presente caso rientra senza dubbio nella previsione di cui al comma 1, lett. E) e comma 2, art. 8 D.Lgs 251/2007, ossia la persecuzione subita per motivazioni politiche, atteso che in Iran il tradimento viene punito con la pena di morte.

(DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Iran, 14 April 2020, pp. 36-37 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf> )

(OHCHR, Communication AL IRN 26/2020, 11 novembre 2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25678>

Infine, nel presente procedimento non ricorre nessuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 10 e 12 D. Lgs. n.251/2007.

Ad avviso del Collegio sussistono, quindi, i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07 in quanto rientrando in Iran sarebbe esposta al concreto ed attuale rischio di subire persecuzione per motivi politici, come già successo al padre.

Il ricorso va pertanto accolto per tutti i motivi esposti, riconoscendo alla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] status di rifugiato ex artt.2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs n.251/2007.

Tenuto conto della particolarità del caso, dei mutamenti giurisprudenziali relativamente ai Paesi di origine e della materia trattata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

### P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D. L.vo 25/2008, il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

riconosce a [REDACTED], nata in Iran il [REDACTED] lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del D. L.vo 251/2007.

Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Bologna, così deciso 19 maggio 2023

Il Giudice est.

dott. Luigi Tirone

Il Presidente

dott.ssa Angela Baraldi